

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4265

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RIGONI, GRASSI, TENAGLIA, FIORONI, SANGA, BURTONE,
PEDOTO, MARIO PEPE (PD)**

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di nomina e di funzioni del vice-sindaco e del vice-presidente della provincia

Presentata il 7 aprile 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende introdurre nel nostro ordinamento la previsione del *ticket*, inteso nel senso che il candidato a sindaco o a presidente della provincia affrontino la campagna elettorale indicando nell'atto di presentazione della candidatura i nominativi di coloro che assumeranno l'incarico di vice-sindaco o di vice-presidente della provincia.

I candidati, quindi, si presenteranno all'elettorato in modo più trasparente, facendo conoscere anche la persona che nel corso del mandato elettivo sarà il suo più diretto collaboratore in giunta e che potrebbe anche assumere le funzioni di sindaco in caso di supplenza.

Inoltre si introduce una modifica dell'articolo 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

che disciplina le ipotesi di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia.

Nel regime vigente, si prevede che vengano indette nuove elezioni, da svolgersi nel turno annuale ordinario secondo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 30 aprile 1999, n. 120; in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, le funzioni di sindaco o di presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, da vice-sindaco o dal vice-presidente; in caso di dimissioni, viene nominato il commissario.

Con la proposta di modifica che si presenta, si prevede che in ogni caso di cessazione dalla carica di sindaco o di presidente della provincia, sia per fatto volontario sia involontario, la relativa fun-

zione sia svolta dal vice fino al termine del mandato.

Questa modifica consente di evitare la proliferazione di scadenze elettorali, dando certezza del rispetto del termine di durata dei consigli. Inoltre consente anche al sindaco o al presidente della provincia di assumere le decisioni nel corso di svolgimento del mandato con maggiore libertà ed autonomia, nella certezza di non causare alcun nocumento alla stabilità amministrativa dell'ente che gli stessi sono stati incaricati di guidare (basti pensare all'ipotesi prevista dall'articolo 62 del citato testo unico che fa conseguire la decadenza dalle cariche elettive ricoperte nel caso in cui i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti o i presidenti delle province accettino la candidatura a deputato o senatore, con la

conseguenza di indire per gli enti nuove elezioni).

D'altra parte, il fatto che il nominativo della persona che assumerà l'incarico di vice venga indicato prima della campagna elettorale, consente all'elettorato di conoscere il *ticket* che guiderà la propria città o provincia, esprimendo quindi con il voto al sindaco o al presidente della provincia anche il consenso per il vice dallo stesso indicato.

Si prevede altresì, proprio alla luce del mandato conferito — se pur indirettamente — anche al vice dall'elettorato, che il sindaco o il presidente della provincia non possano nel corso del mandato assumere nei suoi confronti il provvedimento di revoca dell'incarico, come invece è consentito nel caso degli altri assessori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 46 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* L'elezione del sindaco e del presidente della provincia comporta l'automatica assunzione dell'incarico rispettivamente di vice-sindaco e di vice-presidente della provincia del soggetto a tale ruolo espressamente indicato nell'atto di presentazione della candidatura »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Della giunta comunale e provinciale fanno parte di diritto rispettivamente anche il vice-sindaco e il vice-presidente, che sono computati nel numero degli assessori ai sensi dell'articolo 47 »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il sindaco e il presidente della provincia, dandone motivata comunicazione al consiglio, possono revocare uno o più assessori, con esclusione del vice-sindaco e del vice-presidente ».

ART. 2.

1. All'articolo 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, dimissioni o decesso del sindaco o del presidente della provincia, il vice-sindaco e il vice-presidente della provincia assumono, rispettivamente, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia fino alla scadenza del mandato elettorale di cui all'articolo 51, comma 1 »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Nel periodo dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, dimissioni o decesso del vice-sindaco o del vice-presidente della provincia, si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio con contestuale nomina del commissario »;

c) il comma 3 è abrogato;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta in ogni caso la decadenza degli altri organi di governo del comune o della provincia ».

ART. 3.

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 58 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la parola: « sindaco » sono inserite le seguenti: « vice-presidente della provincia, vice-sindaco, ».

ART. 4.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 71 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

« 2-bis. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare nell'atto di pre-

sentazione della candidatura il nome del vice-sindaco, allegando l'atto di accettazione da parte del soggetto indicato ».

ART. 5.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 72 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare nell'atto di presentazione della candidatura il nome del vice-sindaco, allegando l'atto di accettazione da parte del soggetto indicato ».

ART. 6.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 74 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare nell'atto di presentazione della candidatura il nome del vice-presidente, allegando l'atto di accettazione da parte del soggetto indicato ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0048910